

CHI E QUANDO DEVE CONSEGUIRE L'ABILITAZIONE?

Legge 9.8.2013, n. 98, modificata dall'art. 8 comma 5-bis Legge 27.2.2015, n. 11

LAVORATORI DEL SETTORE AGRICOLO CHE: <u>ALLA DATA DEL 31 DICEMBRE 2015</u>	Corso di formazione	Corso di aggiornamento (ogni 5 anni)
Sono GIÀ addetti alla conduzione del trattore agricolo o forestale, ma NON hanno nessuno dei requisiti (esperienza documentata o formazione)	entro il 31 dicembre 2017	entro 5 anni dall'avvenuta formazione
NON sono addetti alla conduzione del trattore agricolo o forestale e NON hanno nessuno dei requisiti (esperienza documentata o formazione)	Corso prima dell'utilizzo	entro 5 anni dall'avvenuta formazione
Hanno una formazione pregressa equiparabile a quella prevista dall'Accordo del 22/02/2012 (perché il corso di formazione seguito era di durata non inferiore, composto da un modulo giuridico, tecnico, pratico e da una verifica finale di apprendimento)		entro il 31 dicembre 2020
Hanno una formazione pregressa NON equiparabile a quella prevista dall'Accordo del 22/02/2012 (corso di formazione di durata inferiore, ma composto da un modulo giuridico, tecnico, pratico e da una verifica finale di apprendimento)		entro il 31 dicembre 2017
Hanno una formazione pregressa NON equiparabile a quella prevista dall'Accordo del 22/02/2012 (corso di formazione di durata inferiore senza verifica finale di apprendimento)		con verifica di apprendimento entro il 31 dicembre 2017
Sono addetti alla conduzione e hanno esperienza documentata almeno pari a 2 anni.		entro il 13 marzo 2017

Campagna promossa da:

Coordinamento Tecnico delle Regioni, INAIL – Direzione Centrale Prevenzione - Dipartimento Innovazioni Tecnologiche e Sicurezza degli Impianti, Prodotti ed Insediamenti Antropici, MIPAAF (Direzione Generale dello Sviluppo Rurale – DISR III).

INAIL



MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI E FORESTALI



Promozione della salute e sicurezza nelle attività agricole,
zootecniche e forestali Piano Nazionale Agricoltura

Trattori agricoli o forestali
Formazione e addestramento ai sensi
dell'art. 73 comma 5 del D.Lgs. 81/08

Abilitazione alla guida del trattore

GUIDA SICURO IN
CAMPO E SU
STRADA !!!



Chiunque utilizza trattori agricoli e forestali deve, ai sensi dell'art. 73, comma 5, essere in possesso di una formazione ed addestramento adeguati e specifici, tali da consentire l'utilizzo delle attrezzature in modo idoneo e sicuro, anche in relazione ai rischi che possano essere causati ad altre persone.

Tale formazione è attestata dall'abilitazione all'uso, in vigore, per i lavoratori del settore agricolo, dal 31/12/2015; nelle pagine che seguono sono illustrati i contenuti della formazione e le diverse scadenze.

I corsi, le cui modalità esecutive sono definite dall'accordo stato-regioni del 22 febbraio 2012, possono essere organizzati da soggetti formatori pubblici (Regioni e Provincie autonome, Ministero del lavoro, INAIL), associazioni datoriali, ordini professionali e soggetti privati accreditati.

I corsi prevedono l'effettuazione di lezioni teoriche ed esercitazioni pratiche da effettuarsi in un campo prove le cui specifiche caratteristiche sono individuate per legge.

L'accordo stato-regioni del 22 febbraio 2012 sancisce l'obbligo di specifica abilitazione professionale degli operatori addetti all'uso del trattore agricolo o forestale



Fornisce indicazioni su:

- ☐ modalità di riconoscimento dell'abilitazione;
- ☐ soggetti formatori;
- ☐ durata della formazione;
- ☐ indirizzi e requisiti minimi della formazione.

Formazione

- Nell'allegato 8 sono stabiliti i requisiti minimi dei corsi di formazione per lavoratori addetti alla conduzione di trattori agricoli o forestali (8-13 ore) e relative attrezzature intercambiabili.
- È composta da **un modulo giuridico** (1 ora), **uno tecnico** (2 ore) e **due pratici** (uno per trattori a ruote e uno per trattori a cingoli di 5 ore ciascuno).
- Ogni modulo prevede una verifica finale.
- L'abilitazione ha validità di 5 anni e dovrà essere rinnovata mediante un corso di aggiornamento di almeno 4 ore.

Esperienza documentata per i lavoratori del settore agricolo

- Si intende almeno pari a due anni
- I *lavoratori autonomi*, il *datore di lavoro utilizzatore*, il *lavoratore subordinato* possono documentare l'esperienza attraverso una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.
- L'esperienza deve riferirsi ad un periodo di tempo non antecedente a dieci anni.
- Per "lavoratori del settore agricolo" si intendono tutti i lavoratori che effettuano attività comprese tra quelle elencate all'art. 2135 (è imprenditore agricolo chi esercita una delle seguenti attività: coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse).

MODULO GIURIDICO: 1 ora

- cenni di normativa generale in materia di igiene e sicurezza con particolare riferimento all'uso delle attrezzature di lavoro semoventi con operatore a bordo (D.Lgs. 81/08);
- responsabilità dell'operatore.
- **VERIFICA FINALE** (questionario a risposta multipla).

MODULO TECNICO: 2 ore

- categorie di trattori;
- componenti principali;
- dispositivi di comando e di sicurezza;
- controlli da effettuare prima dell'utilizzo;
- DPI specifici da utilizzare con i trattori;
- modalità di utilizzo in sicurezza e rischi (rischio di capovolgimento e stabilità statica e dinamica, contatti non intenzionali con superfici calde e parti in movimento, rischi dovuti alla mobilità, utilizzo di attrezzature trainate e portate);
- **VERIFICA FINALE** (questionario a risposta multipla).

MODULI PRATICI: di 5 ore ciascuno per trattore a ruote ed a cingoli

- individuazione dei componenti principali;
- individuazione dei dispositivi di comando e sicurezza;
- controlli pre-utilizzo;
- pianificazione delle operazioni di campo;
- esercitazioni di pratiche operative;
- **VERIFICA PRATICA** (prova pratica: due prove di guida con e/o senza attrezzature).

